



**COMUNE DI
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO**
(Provincia di Bologna)

Via Roma, 39 - 40048 S.BENEDETTO V.S. (BO) Tel . 0534 / 95026 - FAX 0534.95595
Email : urp.sambro@cosea.bo.it

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 02 Febbraio 2007
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 18 Aprile 2011
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 21 Maggio 2012

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), istituita a norma dell'art. 48, comma 10. Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, Legge 16 giugno 1998 n. 191 – dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, così come modificato dall'art. 12, Legge 13 maggio 1999, n. 133 ed all'art. 6, comma 12, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 142 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 cui al comma 2 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 2

Aliquota applicata

La misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale di cui all'art. 1, ai commi 2 e 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, **viene determinata, per l'anno 2012, nella misura dello 0,70 punti percentuali.**

Art. 3

Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di San Benedetto Val di Sambro alla data del 1° gennaio di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4

Pubblicazione della delibera

La delibera di approvazione del presente regolamento dovrà essere pubblicata, con immediatezza, sul sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31.05.2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 Giugno 2002.

Art. 5

Limite minimo di versamento

L'addizionale comunale non è dovuta al di sotto di Euro **12,00 (dodici)** annui.

Art. 6

Sanzioni ed interessi

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo od acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai Decreti Legislativi n. 471/1997, n. 472/1997 e n. 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo, tributario oltre agli interessi di legge.

Art. 7

Entrata in vigore

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio **2012**.